

Allegato A19

Autorizzazioni allo Scarico delle Acque



Centrale Termoelettrica Sermide

Via C. Colombo, 2
46028 Sermide (MN)
Tel. 0386 292311
Fax 0386 292810
www.edipower.it

Sermide, 06/11/2006

Da Centrale di Sermide - Team Ambiente

A Centrale di Sermide - Personale e Servizi - Ufficio Segreteria

Accompagnatoria Autorizzazioni scarico acque superficiali n. 2561 e 2562-2006

In data 03/11/2006 sono state ritirate presso la Provincia di Mantova - Servizio Acque e Suolo, le Determinazioni 2561-2006 e 2562-2006 relativamente alle autorizzazioni allo scarico acque reflue (ITAR) e autorizzazione scarico acque raffreddamento e svuotamento condotte.

Distinti saluti
MM/gm

All. Determinazioni 2561 e 2562

Edipower Centrale di Sermide

Firma	Sezione/Reparto/Linea
	Protezione
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	2571
	2572
	2573
	2574
	2575
	2576
	2577
	2578
	2579
	2580
	2581
	2582
	2583
	2584
	2585
	2586
	2587
	2588
	2589
	2590
	2591
	2592
	2593
	2594
	2595
	2596
	2597
	2598
	2599
	2600

06 NOV 2006

017469

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.561 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente:

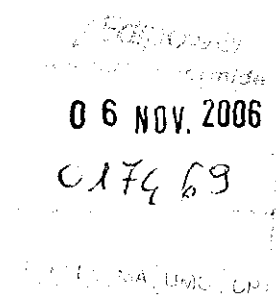
P.O. ACQUE E SUOLO

ING. SANDRO BELLINI



OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (I.T.A.R.) PROVENIENTI DALLA CENTRALE TERMoeLETTRICA DELLA EDIPOWER SPA, SITA IN VIA C. COLOMBO, SERMIDE.



IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Carlo Rabbi, in qualità di Legale Rappresentante della Edipower S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, e Centrale termoelettrica sita in via C. Colombo, 2, Sermide, ha presentato in data 05/07/04 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale, denominato Fiume Po, delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico delle acque reflue (ITAR) dell'insediamento in oggetto;

viste le integrazioni inviate dal Legale Rappresentante con le note prot. n. 153 del 04/07/05, n. 2543 del 23/02/06 e n. 9621 del 28/06/06;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 989 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 911 del 05/05/03;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 990 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 910 del 05/05/03;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006 recante: Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

vista la D.G.P. n. 192 del 07/09/06 recante "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- nella centrale sono presenti le seguenti reti fognarie:

a) acque oleose pre - trattate dalle vasche API;

b) acque acide e alcaline provenienti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti DEMI e lavaggi turbogas;

c) acque meteoriche non contaminate denominate "fogne chiare non inquinabili";

d) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pre - trattate dall'impianto di ossidazione biologica;

e) acque della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri (linea aerea);

f) acque di raffreddamento dei condensatori;

- l'impianto ITAR tratta le acque reflue acide e alcaline, oleose – pretrattate dalle vasche API -, domestiche – pretrattate dall'impianto di ossidazione – e della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri;

- nelle rete acque oleose sono inviate le acque meteoriche provenienti dalle superfici scoperte potenzialmente contaminate da oli ed in particolare della zona serbatoi del parco nafta in cui vi è scarico, trasporto e stoccaggio del combustibile;

- le acque meteoriche contaminate da oli provengono dalle superfici di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del r.r. n. 4/06;

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue industriali", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;

- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento chimico fisico (ITAR);

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 108000 del 01/08/06 dal Responsabile dell'U.O. Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Edipower S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato Fiume Po, lo scarico terminale delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico delle acque reflue (ITAR), sito nella Centrale termoelettrica di via C. Colombo, 2, Sermide, con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti sotto indicati assunti come fiscali per la misurazione, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P2 immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P4 all'uscita dell'impianto di trattamento ITAR;

b) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei sotto indicati punti, assunti come controllo, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P5 in uscita dall'impianto di ossidazione biologica;
- P6 in uscita dal separatore API;
- P7 sulla condotta denominata "fogne chiare non inquinabili", a monte dell'immissione di altri reti fognarie;

c) manutenzione e controllo della funzionalità dei sotto indicati pozzetti di campionamento indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P2 immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P4 all'uscita dell'impianto di trattamento ITAR;
- P5 in uscita dall'impianto di ossidazione biologica;
- P6 in uscita dal separatore API;
- P7 sulla condotta denominata "fogne chiare non inquinabili", a monte dell'immissione di altri reti fognarie;

d) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;

e) adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

f) divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;

g) immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dell'impianto;

h) manutenzione e controllo dei sistemi di misura in continuo di ph, conducibilità, temperatura, torbidità posti a valle di tutti i trattamenti (all'uscita della vasca biesagonale). I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

i) rispetto del limite di concentrazione allo scarico pari a 1,0 mg/l per quanto riguarda Berillio e Vanadio;

l) la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura dell'Autorità di controllo almeno una volta all'anno;

m) controllo mensile nel punto P4 dei seguenti parametri: ph, solfati, cromo totale, ferro, nichel, vanadio, arsenico, berillio, olii minerali. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

n) controllo periodico di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche, biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul funzionamento dell'impianto; analogo controllo dovrà essere effettuato per l'effluente depurato. Si ritiene utile che vengano compiuti controlli, almeno per i parametri più importanti, nei punti intermedi del processo ove ciò sia tecnicamente possibile;

o) annotazione dei dati rilevati nei controlli analitici periodici su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e della data alle quali le misure si riferiscono, del punto di prelievo (se si tratta di analisi), del parametro cui la misura si riferisce e del valore relativo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione all'impianto;

p) manutenzione e controllo del sistema d'informatizzazione dei dati rilevati.

- Gli scarichi nei punti denominati P2 e P4 nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume - punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto dovranno rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

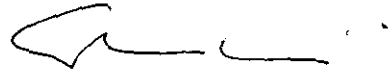
- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

Numero proposta:

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.
- Un anno prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo. Nei termini predetti, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Mantova li 30/10/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)

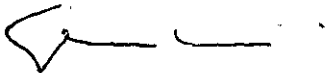


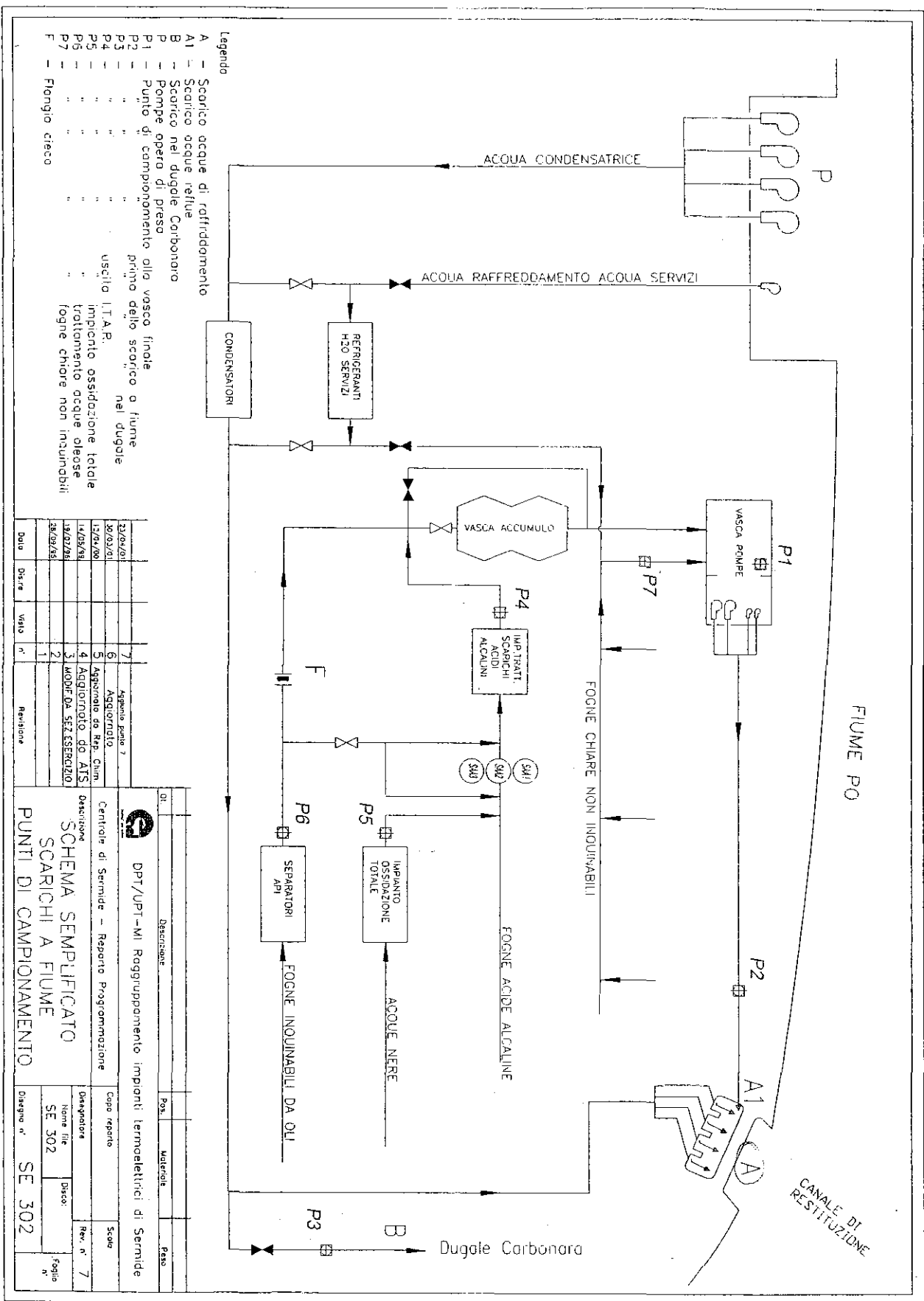
PAOLA BELLINI,
ACQUE E SUOLO
11/10
MOSETTI MARCELLO
30/10/06
Maurizio Merlo
2564

Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li

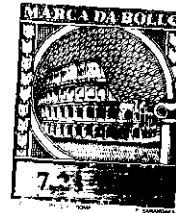
Il Funzionario
Responsabile del Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile





PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.562 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente:

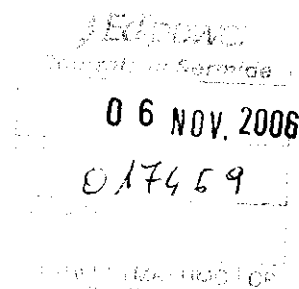
P.O. ACQUE E SUOLO

ING. SANDRO BELLINI



OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (RAFFREDDAMENTO E SVUOTAMENTO CONDOTTE) PROVENIENTI DALLA CENTRALE TERMoeLETTRICA DELLA EDIPOWER SPA, SITA IN VIA C. COLOMBO, SERMIDE.



IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Carlo Rabbi, in qualità di Legale Rappresentante della Edipower S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, e Centrale termoelettrica sita in via C. Colombo, 2, Sermide, ha presentato in data 05/07/04 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

- continuo, in corso d'acqua superficiale denominato Fiume Po delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei condensatori dell'insediamento in oggetto;

- saltuario in corso d'acqua superficiale, denominato Dugale Carbonara, delle acque reflue industriali provenienti dallo svuotamento delle condotte di restituzione dell'acqua di raffreddamento dei condensatori;

viste le integrazioni inviate dal Legale Rappresentante con le note prot. n. 153 del 04/07/05, n. 2543 del 23/02/06 e n. 9621 del 28/06/06;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 990 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 910 del 05/05/03;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006 recante: Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

vista la D.G.P. n. 192 del 07/09/06 recante "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- nella centrale sono presenti le seguenti reti fognarie:

- a) acque oleose pre - trattate dalle vasche API;

- b) acque acide e alcaline provenienti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti DEMI e lavaggi turbogas;

- c) acque meteoriche non contaminate;

- d) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pre - trattate dall'impianto di ossidazione biologica;

- e) acque della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri (linea aerea);

- f) acque di raffreddamento dei condensatori;

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue industriali", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

- il Fiume Po non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio, mentre il Dugale Carbonara può avere portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;

- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento, lo scarico delle acque di raffreddamento dei condensatori;

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 108000 del 01/08/06 dal Responsabile dell'U.O. Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Edipower S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato

Fiume Po, lo scarico continuo delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei condensatori

Dugale Carbonara, lo scarico saltuario delle acque reflue industriali provenienti dallo svuotamento delle condotte di restituzione dell'acqua di raffreddamento dei condensatori; sito nella Centrale termoelettrica di via C. Colombo, 2, Sermide, con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti sotto indicati assunti come fiscali per la misurazione, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P3 per lo scarico saltuario nel Dugale di Carbonara;

b) manutenzione e controllo della funzionalità dei sotto indicati pozzetti di campionamento indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P3 per lo scarico saltuario nel Dugale di Carbonara;

c) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;

d) adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

e) divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;

f) immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie degli scarichi;

g) comunicazione tempestiva all' A.R.P.A. (Dipartimento provinciale) e alla Provincia dell'inizio dello scarico nel Canale Dugale di Carbonara per permettere il campionamento, e, quindi, l'analisi;

h) al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti per il parametro temperatura dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.L.vo 152/06, la Ditta dovrà intervenire tempestivamente secondo un protocollo interno di gestione, visionabile dall'Organo di controllo, e dovrà segnalare immediatamente a Provincia ed A.R.P.A. – Dipartimento provinciale:

- eventuali guasti o fermate di pompe di circolazione sui circuiti di raffreddamento dei condensatori, che si protraggono per oltre 48 ore e, comunque, tutti gli eventi che possano essere problematici ai fini del rispetto dei valori limite di emissione di cui al del D.L.vo 152/06;

- la durata dell'evento;
- tutti i dati necessari a ricostruire l'andamento delle temperature in ingresso, ed in uscita dai circuiti di raffreddamento e sul fiume Po;

i) manutenzione e controllo del sistema di rilevazione in continuo delle temperature nella sezione immediatamente a monte del punto di scarico. La precisione della misura deve essere non inferiore a 0,1 °C. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

l) manutenzione e controllo della funzionalità delle prese campioni poste nei punti di controllo del delta T per controllare l'affidabilità delle misure rilevate;

m) manutenzione e controllo della funzionalità dei data-logger installati per la rilevazione del segnale ON-OFF per ciascuna pompa del circuito dell'acqua di raffreddamento dei condensatori. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

n) manutenzione e controllo del sistema di misura del livello/portata del fiume Po. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

o) manutenzione e controllo della funzionalità dei data-logger installati per la misura di potenza, portata alimento e consumo combustibili. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

p) per portate critiche del fiume Po inferiori a 350 mc/s la Ditta provvederà al rilevamento degli incrementi termici sul 100% ed il 50 % di almeno due sezioni a valle dello scarico secondo procedure da concordare al momento con A.R.P.A.;

q) manutenzione e controllo dei sistemi di misura in continuo della temperatura, posti sulle condotte di mandata AC1 e AC2 e sulla condotta di scarico. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

r) manutenzione e controllo del sistema d'informatizzazione dei dati rilevati;

s) la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura dell'Autorità di controllo almeno una volta all'anno.

- Gli scarichi nei punti denominati A e P3 nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto dovranno rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.

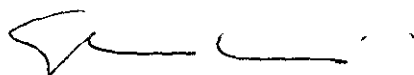
- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.

- Un anno prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo. Nei termini predetti, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Mantova li 30/10/06

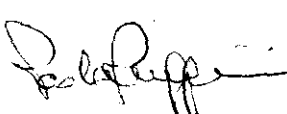
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)



PAOLA REGENIN,
ACQUE E SUOLO
03/11/06 M. 10
ROBERTI MAURIZIO

30/10/06 2562

Maurizio Roberti

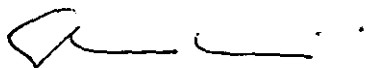


Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li 30/10/06

Il Funzionario

Responsabile del Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile





**CONSORZIO INTERPROVINCIALE
PER LA BONIFICA DI BURANA**

MODENA - MANTOVA - FERRARA

Codice Fiscale N. 80008410369

Prot. N. 447/87
22 SET. 1987

Modena.....

IL COMMISSARIO

Vista l'istanza in data 2/2/1987 presentata dalla

Ditta E.N.E.L. - cod. fisc. 00811720580 - Settore Produzione e Trasmissione di Milano
abitante a Milano 20101 in Via Carducci n. 1-3

Vista la deliberazione n. 70/1987 del 22/9/1987 con la quale è stata accolta la richiesta di cui sopra;

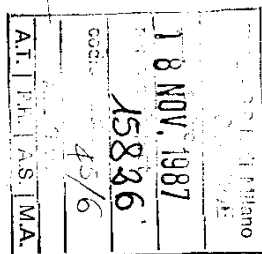
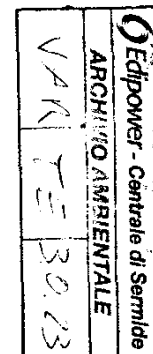
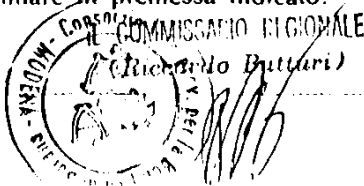
Visto il disciplinare in data 26/5/1987 prot. n. 447/87 contenente gli obblighi e le condizioni che verranno osservate dal Concessionario;

Visti gli artt. 134, 135, 136 e 137 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

CONCEDE

di conservare due tombini di scarico acque industriali in destra del Dugale di Carbonara. Comune di Carbonara Po.

Tale concessione ha la durata di anni 30 e viene rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni e riserve delle vigenti leggi e regolamenti, nonché dello statuto del Consorzio concedente e delle descrizioni contenute nel disciplinare in premessa indicato.



ACQ. SS 30.23



CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA BONIFICA DI BURANA

MODENA - MANTOVA - FERRARA

Prot. n. 447/87

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla ditta **ENEL** con sede a Roma, cod. fisc. 0081172 0580, Settore Produzione e Trasmissione di Milano, con domanda prot. STTN/AA/ER 109239 del 2/2/87, per conservare n. 2 manufatti di scarico di acque industriali nel Dugale di Carbonara. Comune di Carbonara Po.

IN DEROGA A QUANTO DISCIPLINATO AL SUCCESSIVO ART. 8 DOVE E' SCRITTO "La durata della concessione è a tempo indeterminato" LEGGASI: "La durata della concessione è di anni 30".

Art. 1) - I due tombini esistenti, del $\varnothing$ interno di cm. 60, costruiti per scaricare acque meteoriche come da precedente autorizzazione del Consorzio n. 1870/83 del 17/8/1983, verranno ora utilizzati anche per lo scarico saltuario nel dugale Carbonara dell'acqua contenuta nella condotta di restituzione dell'acqua di raffreddamento del condensatore della centrale termoelettrica.

I tombini sono ubicati nel dugale di Carbonara in destra, rispettivamente a m. 700 e a m. 270 a monte ed a valle dello sbocco del cavo Diversivo.

Art. 2) - In periodi concomitanti con fenomeni di piena

ENEL - S.P.T. di Milano	
C.T. SET. DE	
data arrivo	
18 NOV. 1987	
15826	
C.C. 1000	
7.00000	
A.T. P.R. A.S. M.A.	

morbida e sorgiva del fiume Po le acque industriali non potranno essere scaricate nel cavo consorziale.

Le operazioni di scarico delle acque dovranno essere autorizzate volta per volta dall'Ufficio consorziale di Mirandola, che dovrà essere avvertito con almeno 24 ore di anticipo.

La portata massima scaricabile non dovrà superare i 20 l/secòndo.

Art. 3) - Per quanto attiene la tutela delle acque dall'inquinamento, il concessionario è soggetto alle norme, alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui alle leggi 10/5/76 n. 319 e 24/12/79 n. 650.

===

===

===

==

==

==

==

==

==

==

==

=====

ta ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Art. 8) - La durata della concessione è a tempo indeterminato, ma il Consorzio, ai sensi del proprio Statuto, potrà revocarla "ad nutum", in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro dieci giorni dall'ordine che dovesse impartire il Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 9) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 10) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 11) - Il concessionario s'impegna per sé e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art. 12) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Modena,

IL CONCESSIONARIO

28 MAG 1987

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)
Settore Distribuzione e Trasmissione di Milano

M. Bellini G. Morici

